

I3P - INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A.

*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.lgs 231/01*

PARTE SPECIALE B

Reati societari

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15/09/2016
e successivamente aggiornato nel corso del 2018

1. Premessa

Il D.lgs. 231/01 prevede tra i reati presupposto i reati societari previsti e disciplinati all'interno del Codice Civile.

La Società ha ritenuto opportuno indicare le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti illeciti rientranti in tali ipotesi di reato.

Le peculiarità dei reati societari, rendono alcuni di essi difficilmente realizzabili “nell'interesse o a vantaggio” di I3P, ma in ogni caso la Società ha ritenuto maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative ed allo spirito del d.lgs. 231/01 approfondire e disciplinare compiutamente le fattispecie che, comunque, potrebbero astrattamente configurarsi nella sua realtà aziendale.

2. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

In materia di reati societari, così dispone l'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001: *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (omissis)”*.

Si rileva come la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, GU n. 124 del 30 maggio 2015 nell'inserire alcune modifiche strutturali e sostanziali in relazione al delitto di false comunicazioni sociali, trasformando tale previsione incriminatrice da contravvenzione a delitto, è intervenuta anche con riferimento al trattamento sanzionatorio applicabile alla società, inasprendolo considerevolmente. Un ulteriore intervento, in materia di corruzione, viene normato all'interno dell'art. 4, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

2.1. atti riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quanto i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Non punibilità per particolare tenuità – (art. 2621 ter)

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 – bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli

articoli 2621 e 2621 bis.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Come noto, il bilancio e la nota integrativa che lo corredda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale.

Altra tesi da “sfatare” è quella che individua nella funzione amministrativa l’unico protagonista dell’elaborazione del bilancio.

Infatti, è vero che questa funzione è la detentrica delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili) e dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo che si conclude con l’inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose “poste” (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed oneri; ecc.). Un’ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame.

È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità che, ai sensi dell’art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all’operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative.

Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto.

In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati” non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non

sarà configurabile. Infatti trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro l’esperienza insegna che le falsità commesse dai “subalterni” vengono realizzate nell’interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell’interesse dell’ente.

Il reato descritto è connotato da dolo specifico, ovvero la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

All’esito della riforma apportata dalla Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, il delitto in esame è configurato come reato di pericolo eliminando il riferimento alla rilevanza e alla sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, che nel testo previgente individuavano delle condizioni di punibilità.

La *ratio* sottesa alle stesse si riscontra parzialmente nelle disposizioni di nuova introduzione e, segnatamente gli artt. 2621 bis e l’art. 2621 ter, rispettivamente riferiti ai fatti di lieve entità, in relazione ai quali è prevista una diminuzione di pena applicabile anche alle le società non assoggettate alla disciplina del fallimento e ai criteri per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (introdotta all’art. 131 bis c.p.) nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate.

Con riguardo al primo caso, la lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto *"della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta"*.

Invece, ai fini dell’applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. il nuovo art. 2621-ter c. c. stabilisce che il giudice debba in tal caso valutare *"in modo prevalente l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società"*.

Si precisa poi come in relazione ai fatti di lieve entità, il delitto di false comunicazioni sociali sia punibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Con riferimento, invece, all’ipotesi base del delitto di cui al riformato art. 2621 c.c., lo stesso risulta perseguibile d’ufficio.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La fattispecie in esame perseguendo le false comunicazioni nelle società quotate e nell’ambito di altri enti societari specificamente indicati ai n. 1, 2, 3, 4, individua un reato di pericolo, per la cui integrazione non risulta più determinante la circostanza che ci sia stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori.

Quello che è essenziale, e che viene dunque punito, è l’intento comunque di arrecare un danno attraverso false comunicazioni.

Si rileva, inoltre, la perseguibilità d'ufficio e la grande severità delle pene previste per l'autore del reato e a cui è corrisposto l'inasprimento sanzionatorio anche con riferimento alla responsabilità dell'ente, in seguito alla riforma introdotta con la Legge 69/15.

2.2. Reati riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione. Si precisa che le condotte descritte nel menzionato articolo assumono rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001 solamente qualora abbiano cagionato un danno ai soci.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione

da uno a cinque anni”.

Come si evince dal tenore letterale della norma, la fattispecie si concretizza allorché si diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo.

La notizia è da considerare falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare.

Per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”. Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che si applica esclusivamente nei confronti degli amministratori di una Società quotata.

2.3. Reati riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Trattasi di reato proprio degli amministratori che sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Anche in questo caso è reato commissibile esclusivamente dagli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla società di appartenenza o ad una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o

quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante le condotte descritte esaustivamente dal legislatore.

Si precisa che soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato può essere realizzato soltanto da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, operazione che cagiona un danno ai creditori.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per

interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”.

Il reato di corruzione tra privati si configura nei casi in cui uno dei soggetti espressamente indicati dalla norma, come potenziali destinatari dell'atto corruttivo, accetta o riceve denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai rispettivi compiti funzionali, cagionando un nocumento alla società. La Condotta può essere sia di tipo commissivo (esp. adozione di atti illeciti), che di tipo omissivo (esp. mancata adozione di un comportamento vantaggioso), e rileva sia nell'ipotesi di violazione dei doveri di ufficio, che più genericamente nei casi di contrasto ai doveri di fedeltà (previsione che giustifica l'introduzione tra i soggetti corruttibili anche dei sottoposti), purchè sia idonea a provocare un pregiudizio all'Ente. La responsabilità amministrativa dell'ente è prevista solo sotto il profilo della corruzione attiva (ovvero solo per l'Ente del soggetto corruttore), considerate che la corruzione passiva implica un nocumento per l'ente incompatibile e con un suo eventuale interesse o vantaggio.

2.4. Reati riguardanti la formazione della volontà sociale

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Un esempio delle modalità di realizzazione del reato potrebbe essere il seguente: un amministratore presenta all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

2.5. Reati riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

(art.2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte,

di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Le Autorità Pubbliche di vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati.

Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione nazionale per le Società e la borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private e la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero.

3. Destinatari e obiettivi della “Parte Speciale B”

La Parte Speciale B disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, direttori generali, liquidatori della Società, nonché dai dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali di I3P nell'ambito della gestione sociale ed economica della Società. Occorre osservare che l'art. 25 ter individua in modo più selettivo e tassativo, rispetto all'art. 5 lett. a), i soggetti che rivestono un ruolo apicale nella struttura dell'ente collettivo, nominando gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori.

Tuttavia, dato il ruolo, come descritto al paragrafo 2.1., che possono ricoprire tutte le funzioni aziendali ed, in particolar modo, quella amministrativa, finalità della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale.

Pertanto, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le «regole di comportamento» che i soggetti menzionati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

4. Processi sensibili

I3P un Società consortile per azioni senza fini di lucro amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri ed in particolare il Presidente, il Vice Presidente e tre consiglieri. Il CdA è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli spettanti all'Assemblea.

L'organo di controllo amministrativo e contabile è individuato nel Collegio sindacale composto da cinque sindaci, di cui tre effettivi e due supplenti.

In relazione alle tipologie di reato individuate dall'art. 25 ter del Decreto, tenuto conto della forma giuridica adottata da I3P, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ovvero i principali "processi sensibili", sono considerate le seguenti:

4.1. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

- redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
- redazione e controllo delle relazioni e delle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico.

4.2. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di I3P;
- rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale;
- informazione, diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale.

4.3. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.

4.4. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale

- convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee.

Si ritiene quindi che i seguenti reati non siano, neanche astrattamente, configurabili nella realtà di I3P:

- aggiotaggio: la Società non ha scopo di lucro e non è quotata nei mercati regolamentati, pertanto, non può realisticamente compiere operazioni tali da alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi: la società italiana non è quotata nel mercato italiano o in altri mercati dell'Unione Europea;
- indebita ripartizione dei bene sociali da parte dei liquidatori: I3P non è società in liquidazione;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: la Società non è soggetta al controllo delle autorità di cui all'art. 2638 c.c.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza di I3P nello svolgimento della sua attività.

5. Principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito della gestione economico finanziaria della società, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del modello, hanno l'obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio di commissione dei reati previsti nell'art. 25ter

del D.Lgs. 231/2001.

Principalmente è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto) e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali interne e del Codice Etico in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare:

- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- vi è l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere.

Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale

- o delle riserve non distribuibili per Legge;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
 - f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
- vi è l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, la correttezza e regolarità delle comunicazioni tra gli organi sociali, con le società di revisione e ai terzi. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:
- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Corte dei Conti;
 - b) porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
 - c) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

6. Principi specifici relativi alla regolamentazione dei singoli Processi Sensibili

In relazione ai processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001, I3P ha individuato i seguenti principi specifici, la cui osservanza è mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

6.1. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge:

L'attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme previste dal codice civile e dalle regolamentazioni in materia.

In particolare, i responsabili interni preposti alla determinazione delle voci che compongono il bilancio e le relazioni allegate:

- si attengono alle risultanze contabili;
- applicano gli schemi dello Stato Patrimoniale previsti all'art. 2424 c.c.;
- applicano gli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 c.c.;
- applicano i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;
- verificano il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale autorizzazione;
- verificano i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;
- verificano l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;
- verificano la completezza della relazione sulla gestione.

Inoltre, la redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere effettuata in base alle seguenti disposizioni che prevedono:

- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- l'individuazione di modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività;

- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie attive e passive dell'Azienda ad eventi certi, documentali e strettamente inerenti alle proprie attività sociali, nonché l'approvazione delle medesime da parte del responsabile della funzione interessata;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo e predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni del Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio, di eventuali operazioni infragruppo;
- un sistema in forza del quale i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella formazione dei dati di bilancio sono tenuti a sottoscrivere i dati, le informazioni e le stime inviate alla Direzione Amministrativa in modo da garantirne la relativa validità e correttezza.

La Società ha messo a punto una procedura specifica relativa alla redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali cui si rinvia ed in cui sono evidenziate le comunicazioni che devono pervenire all'OdV per il controllo e la vigilanza con riferimento a questa tipologia di reati.

6.2. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed ai terzi

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e i terzi deve essere ispirata alla massima collaborazione e trasparenza.

In occasione di richieste da parte dei Soci, vi è l'obbligo di fornire con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni ed i documenti richiesti.

Nei rapporti tra la Società e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti principi specifici:

1. rispetto dei criteri che regolamentano le fasi di valutazione e selezione dei fornitori;
2. gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, in attuazione dei principi di comportamento previsti, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle seguenti regole che prevedono:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche;
- quant'altro necessario all'espletamento degli incarichi affidati al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione.

6.3. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono

essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.

Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra riportate, si osservano i seguenti principi specifici.

Riduzione e aumento del capitale sociale

In caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, informa il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità", e l'Organismo di Vigilanza.

In caso di aumento del capitale sociale, il Collegio Sindacale viene preventivamente informato sulla natura e sulle motivazioni dell'operazione stessa mediante invio della relativa documentazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Anche in questo caso dovrà darsi notizia dell'operazione all'OdV.

Ripartizione di utili e riserve

In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente.

Dell'operazione deve esserne dato preventivo avviso all'OdV il quale deve essere altresì informato del verificarsi di comportamenti contra legem.

Il Collegio Sindacale verifica il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve sia in sede di formazione del bilancio sia qualora tali operazioni dovessero intervenire nel corso dell'esercizio.

Operazioni di fusione e scissione

Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c., sono comunicati, all'atto della loro approvazione, al Collegio Sindacale.

Tali documenti, e le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, sono altresì trasmessi all'OdV.

Tutte le transazioni di natura finanziaria effettuate dalla Società, nonché il rilascio di eventuali fideiussioni o impegni a pagare, sono effettuate sulla base di idonea documentazione per le opportune verifiche.

6.4 Attività riguardanti la formazione della volontà sociale

La regolamentazione dell'attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee deve prevedere:

- un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;
- il controllo della legittimazione per l'accesso all'Assemblea e della legittimità di costituzione dell'Assemblea;
- la verifica di eventuali conflitti di interessi;
- il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea;
- votazioni e proclamazione dei risultati espresse.

7. I sistema di controllo: compiti e poteri dell'OdV

Il sistema di gestione predisposto da I3P prevede la supervisione ed il controllo ad opera dell'Organismo preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

A tal fine devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza

- tutte le informazioni previste dalla procedura di bilancio e le altre richiamate all'interno del precedente Paragrafo 5 con riferimento a tutte le attività dallo stesso prese in considerazione
- le informazioni indicate nella procedura "Flussi Informativi" cui si rimanda

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà

avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo "Organismo di Vigilanza" della parte generale.

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto disciplinato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".